

**Assicurazione Danni**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP Aggiuntivo Danni)**



**Prodotto: Polizza Protezione All Risks**

**Data di aggiornamento: 20/05/2026**

**Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile**

## **Scopo**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## **Società**

**SACE BT S.p.A.**, società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A.", con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: [www.sacebt.it](http://www.sacebt.it)

E-mail: [customerservice@sacebt.it](mailto:customerservice@sacebt.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [sacebt@cert.sacebt.it](mailto:sacebt@cert.sacebt.it)

*Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2025, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 101.315.115 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.*

*Al 31/12/2025 l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari al 2,79.*

*Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.*

*Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 71,8 milioni.*


*Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 27,2 milioni.*

*L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 184,2 milioni di cui € 171,3 milioni Tier 1, € 12,8 milioni Tier 2.*

*Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo Internet:*

*<http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>*

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto	
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<p>A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.</p>	
<b>Incendio ed altri danni ai beni</b>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in polizza, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento improvviso e accidentale, qualunque sia la causa, che non sia espressamente escluso.</p>
<b>Furto</b>	<p>L'Assicurazione, nei limiti della somma assicurata ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti causati da sottrazione o danneggiamento del contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, <b>a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili;</li> <li>b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità del personale;</li> <li>c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.</li> <li>d) con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali.</li> </ul> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<b>Elettronica</b>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate: (i) i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili), anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque danno non espressamente escluso; (ii) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa; (iii) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da: (a) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; (b) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; (c) le spese di trasporto della apparecchiatura.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<b>Guasti Macchine</b>	<p>La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali meccanici, propri del macchinario e delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, posti nell'ubicazione indicata in polizza, derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. incuria, negligenza, imperizia;</li> <li>2. mancato o difettoso funzionamento d'apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;</li> <li>3. errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto e risulti scaduta la garanzia contrattuale prestata dal costruttore o fornitore;</li> <li>4. incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione.</li> </ol>

<b>Danni Indiretti</b>	<i>La Società, in aumento alle somme assicurate, rimborsa i danni indiretti da interruzione, totale o parziale, di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.</i>
<b>Responsabilità Civile RCT-O</b>	<p><i>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.</i></p> <p><i>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</i></p> <p><i>È presente, inoltre, la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali.</i></p>
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Terremoto</b>	<p><i>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</i></p> <p><i>Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:</i></p> <p><i>La Società non risponde dei danni:</i></p> <p>a) <i>causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;</i></p> <p>b) <i>causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;</i></p> <p>c) <i>causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;</i></p> <p>d) <i>di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</i></p> <p>e) <i>indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.</i></p> <p><i>Agli effetti della presente garanzia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</i></li> </ul>
<b>Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti</b>	<p><i>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.</i></p> <p><i>L'Impresa non risponde dei danni:</i></p> <p>a) <i>causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;</i></p> <p>b) <i>causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;</i></p>

	<p>c) a enti mobili all'aperto;</p> <p>d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;</p> <p>e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.</p>
<p><b>Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo)</b></p>	<p>Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;</li> <li>• per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;</li> </ul> <p>a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:</p> <p>1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:</p> <p>a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;</p> <p>b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";</p> <p>2) il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:</p> <p>a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;</p> <p>b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;</p> <p>c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;</p> <p>3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;</p> <p>4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione;</p> <p>5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il presente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;</p> <p>6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;</p> <p>7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.</p>

<b>Danni a veicoli in consegna, custodia e riparazione</b>	<i>L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia allo stesso, ovvero sottoposti a lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi i danni derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili, <b>purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività dichiarata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di manutenzione e riparazione.</b></i>
<b>Danni a cose in consegna o custodia o movimentate</b>	<i>L'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato da lui detenute a qualsiasi titolo nei locali ove si svolge l'attività dichiarata. Inoltre l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate nei locali ove si svolge l'attività dichiarata. Sono esclusi i danni: a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; c) necessari per l'esecuzione dei lavori; d) da spargimento d'acqua comunque verificatosi; e) da mancato uso delle cose danneggiate; f) ai veicoli a motore; g) da incendio, esplosione, scoppio, furto e smarrimento.</i>
<b>Danni da furto</b>	<i>Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, purché protetti da impianto di allarme.</i>
<b>Danni a cose in consegna</b>	<i>Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate.</i>
<b>Estensione ai danni da vibrazione</b>	<i>A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni da vibrazione, ondulazione, oscillazione, determinati dall'utilizzo di macchine, macchinari, attrezzature, necessari per l'esecuzione dei lavori e che abbiano oggettivamente cagionato danni a terzi.</i>
<b>Malattie Professionali</b>	<i>L'assicurazione della responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali escluse <b>SILICOSI e ASBESTOSI</b>, secondo la tassativa elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegato al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (<b>sempre escluse silicosi e asbestosi</b>). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente</i>

	<p><i>insorta e che, anche se non indennizzata, rientra tra quelle indennizzabili;</i></p> <p>2) <i>per le malattie professionali conseguenti:</i></p> <p>a. <i>alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</i></p> <p>b. <i>alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</i></p> <p>3) <i>per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</i></p> <p><i>La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</i></p>
<b>Terrorismo e Sabotaggio</b>	<p><i>A parziale deroga e ferme restando tutte le altre esclusioni previste nei relativi articoli, La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza.</i></p> <p><i>Restano comunque sempre escluse:</i></p> <p>a) <i>le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi;</i></p> <p>b) <i>i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto terroristico o di sabotaggio;</i></p> <p>c) <i>i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;</i></p> <p>d) <i>i danni da interruzione di processi di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.</i></p> <p><i>La Società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</i></p> <p><i>In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.</i></p>
<b>Franamento, cedimento o smottamento del terreno</b>	<p><i>La Società risponde dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine.</i></p> <p><i>La Società non risponde:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;</i></li> <li><i>dei danni a cose mobili all'aperto;</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da lavori che necessitano sotto murature o altre tecniche sostitutive;</li> <li>• da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.</li> </ul>
<b>Crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati</b>	<p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 30 comma 2.a la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da crollo dei Fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei Fabbricati medesimi, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.</p> <p>La Società non indennizza:</p> <p>a) i danni causati a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti;</li> <li>2. fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti;</li> </ol> <p>b) i danni causati da o conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. errori di progettazione e calcolo, errore nei disegni costruttivi, o, a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché dei danni in seguito a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente Autorità;</li> <li>2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione;</li> <li>3. terremoto. Maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;</li> <li>4. effetti gradualità degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni.</li> </ol> <p>Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.</p> <p>Dalla presente estensione di garanzia s'intendono esclusi i fabbricati e/o loro porzioni costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati – e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.</p>
<b>Merce flottante</b>	<p>Relativamente alla partita merci, la Società si impegna ad assicurare gli aumenti di valore che dovessero verificarsi alle partite fisse della garanzia "Merci" fino alla concorrenza riportata sul frontespizio di polizza alla Sezione "C - Merci Flottanti", mediante applicazioni (con durata indicata nella Sezione "C"), previo versamento anticipato per ciascuna Partita, di un tasso pari a 2/10 del premio corrispondente alla partita Incendio merci fisse. Detto acconto rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al punto 5, risultasse inferiore.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ciascuna applicazione avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni applicazione e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno dell'applicazione stessa. Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascuna applicazione le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del periodo precedente. In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;</li> <li>2. le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale, telex e/o telefax, indirizzata alla Società;</li> <li>3. il Contraente o l'Assicurato si impegnano a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dal quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia. Qualora le denunce dell'Assicurato</li> </ol>

	<p>o la effettiva esistenza portassero a superare il limite dell'impegno stabilito, l'eccedenza sarà considerata nulla e priva di effetto, sia il conteggio del premio nel consuntivo annuale, che per eventuali sinistri, dovendo ogni soprasso del limite risultare da apposita preventiva emissione di nuovi documenti da parte della Società, dietro richiesta dell'Assicurato.;</p> <p>4. in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 3 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;</p> <p>5. il premio sarà liquidato alla scadenza annuale di polizza, aggiungendo, partita per partita, i valori delle denunce (all'ultimo giorno di ogni trimestre), esclusa la parte fissa, ed applicando alla somma così determinata il tasso annuo della partita Merci Fisse;</p> <p>6. la differenza tra il premio conteggiato al punto 5 e l'anticipo corrisposto, costituirà il premio di liquidazione dovuto dall'Assicurato;</p> <p>7. in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo verrà il disposto all'Art. 3 delle condizioni generali di assicurazione;</p> <p>8. l'Assicurato si impegna a non stipulare presso altre Società assicurazioni in aumento alle partite assicurate con la presente garanzia, salvo aver prima saturato il valore totale di impegno. Qualora inadempimento a tale obbligo, esso ne richiede la copertura ad altra Società ovvero intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., in caso di sinistro l'Assicurato decade dal diritto al risarcimento.</p>
<b>Cyber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La società si impegna a tenere indenne - tramite il Team di Pronto Intervento - l'Assicurato in relazione ai Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati, conseguenti ad una Violazione di Dati o di una Violazione della Sicurezza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, per la prima volta, durante il Periodo di Assicurazione;</li> <li>La società si impegna ad indennizzare l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per i costi di difesa e peritali connessi ad un Procedimento (i "Costi di Istruttoria"), instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per una Violazione di Dati o per una Violazione della Sicurezza.</li> </ul>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:</p> <p>a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);</p> <p>c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Ci sono limiti di copertura?

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato

Incendio	INCENDIO		
	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sottoindicato		€ 1.000,00
	REI015	Guasti per impedire/limitare incendio	€ 250,00
	REI016	Spese per demolire	10% dell'indennizzo – Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità € 150,00
	REI018	Onorari Periti	5% dell'indennizzo – Max € 8.000,00 per sinistro e annualità € 200,00
	REI043	Eventi socio politici	70% della S. A. per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 500,00
	REI044	Occupazione Militare	50% della S. A. per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 2.000,00
	REI045	Eventi Atmosferici	70% della S. A. per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 1.000,00
	REI046	Danni da bagnamento all'interno dei fabbricati	€ 50.000,00 per sinistro e annualità Scoperto 10% min. € 1.000,00
	REI047	Sovraccarico Neve	50% della S. A. per sinistro e per annualità Scoperto 10% min. € 1.500,00
	REI048	Danni da allagamento	€ 10.000,00 per sinistro e annualità Scoperto 10% min. € 500,00
	REI049	Fuoriuscita accidentale di fluidi da impianti automatici	€ 5.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per annualità Scoperto 10% min. € 500,00
	REI050	Dispersione liquidi causata da rottura o guasto accidentale	€ 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per annualità Scoperto 10% min. € 1.500,00
	REI051	Gelo	€ 5.000,00 per sinistro e € 15.000,00 per annualità Scoperto 10% min. € 500,00
	REI052	Acqua condotta	€ 10.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per annualità € 1.000,00
	REI053	Urto veicoli	€ 5.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per annualità € 500,00
	REI055	Ricerca e Riparazione	€ 5.000,00 per sinistro € 20.000,00 per annualità € 500,00
	REI056	Decentramento macchinari / merci	€ 1.000,00
	REI057	Fenomeno elettrico	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità € 500,00
	REI058	Merchi in refrigerazione	Scoperto 10% - Min. 500,00

<b>Furto</b>	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	<b>FURTO</b>		
		Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sottoindicato	€ 2.500,00
	REF008	Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità
	REF009	Atti vandalici	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità
	REF011	Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali	Scoperto 20%
	REF012	Estorsione all'interno dei locali	Scoperto 20%
	REF013	Furto di denaro (nei cassetti)	5% della S. A. - Max € 2.500,00 200,00
	REF014	Furto di denaro (in cassaforte/armadi corazzati)	10% della S. A. - Max € 5.000,00 200,00
	REF015	Furto commesso dai dipendenti	10% della S. A. - Max € 5.000,00 Scoperto 20%
	REF016	Portavalori	10% della S.A. - Max € 5.000,00 Scoperto 20%
<b>Merzi Flottanti</b>			
	<b>MERCI FLOTTANTI</b>		
		Merce Flottante	€ 1.000,00
<b>Elettronica</b>	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Elettronica", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	<b>Sezione - D - ELETTRONICA</b>		
	Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche		€ 250,00
	Supporto dati		€ 200,00
	Maggiori costi		3 giorni
	Eventi sociopolitici	80% della S.A.	€ 250,00
	Impianti ed apparecchi ad impiego mobile		Scoperto 20% - Min. € 300,00
	Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo - -Max € 1.500,00	

<b>Guasti alle macchine</b>	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Cristalli", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	<b>Sezione - E - GUASTI</b>		
	Per ogni danno salvo quanto diversamente disciplinato		€ 1.000,00
	Onorari periti	10% dell'indennizzo -Max € 5.000,00	€ 1.000,00
	Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo - -Max € 1.500,00	€ 150,00
<b>Danni Indiretti</b>	<b>DANNI INDIRETTI</b>		
	Franchigia Danni Indiretti		3 giorni
<b>Responsabilità Civile RCT/O</b>	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% del massimale per danni a cose, Max € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 1.500,00
	Danni da inquinamento accidentale	€ 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per annualità	Scoperto 10% con Min. € 1.500,00
	Inquinamento accidentale	10% del massimale per danni a cose Max. € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 2.000,00
	Danni a mezzi sotto carico e scarico	10% del massimale per danni a cose Max. € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	Committenza veicoli		€ 250,00
	Danni ad autoveicoli e motoveicoli		€ 250,00
	Proprietà e/o conduzione di fabbricati		€ 200,00
	Estensioni varie		€ 250,00
	Condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 1.000,00
	Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 1.500,00
	Danni da incendio	10% del massimale per danni a cose Max. € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	Danni a cose trovantisi in ambito lavori	10% del massimale per danni a cose Max. € 200.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% del massimale per danni a cose Max. € 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	Danni da cedimento o franamento del terreno	10% del massimale per danni a cose Max. € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.500,00
	Errato trattamento dei dati personali	10% del massimale per danni a cose Max. € 50.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.500,00
	Danni a cose di terzi e/o di prestatori di lavoro	10% del massimale per danni a cose Max. € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.000,00
	Macchine operatrici semoventi-mezzi meccanici in genere	10% del massimale per danni a cose Max. € 100.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% Min € 1.500,00
	Scavi e reinterri	10% del massimale Max. € 100.000,00	
<b>Cyber</b>			
	Servizi per la gestione di una violazione dei dati e Costi di istruttoria	Franchigia fissa da € 1.000,00 ad € 3.000,00 10% dell'indennizzo - Max € 250.000,00	



## A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Sace BT Protezione All Risks è un prodotto ramo danni ideato per le aziende che chiedono una copertura maggiore rispetto alle polizze assicurative tradizionali, perché si cautelano verso tutti i rischi tranne quelli espressamente elencati nel contratto di assicurazione, ottenendo la garanzia del risarcimento dei danni diretti ai beni utilizzati e dei danni indiretti subiti dall'attività aziendale.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta in media al 21 % calcolato sul premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:

**SACE BT S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Piazza Poli 42, 00187 Roma**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: [reclami@sacebt.it](mailto:reclami@sacebt.it). SACE BT è tenuta a rispondere entro 45 giorni

### All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:

**IVASS  
Servizio Tutela del Consumatore  
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma  
fax 06.42133206**

pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

### Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile

### OPPURE

### diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET

oppure

al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

### Mediazione

Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n. 98)

### Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<p>-Non previsti.</p> <p>-Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET</p>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</p> <p>Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> <p>Il trattamento fiscale dei premi versati e delle prestazioni assicurative ricevute è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), Titolo I - Capo VI "Redditi di impresa" e Titolo II - Capo II "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.</p>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## COSA E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

<b>Diritto all'olio oncologico</b>	<p>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.sacebt.it/sace-bt">https://www.sacebt.it/sace-bt</a></p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**